

COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO T.A.R.S.U.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 06/03/2007 in vigore dal 1 gennaio 2007

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507) - (Legge 27.07.2000 n° 212)

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

Definizione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

Sono rifiuti solidi urbani interni:

1. I rifiuti non ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995;
2. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani;
3. I rifiuti prodotti da ospedali, case di cura e simili relativamente ai locali in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, cucine, sale di degenza, studi medici con esclusione dei locali ambulatorio, sale di lettura, locali destinati ad attività ricreative e d'attesa, sale per mensa, corridoi, scale e qualsiasi altro locale non sia destinato esclusivamente alle attività di rianimazione, interventi chirurgici, medicazioni, prelievi, analisi di laboratorio, analisi radiologiche, terapie intensive;
4. Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi tutti i rifiuti elencati ai commi 4 e 56 dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 " Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti".

Art. 4

Oggetto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995, in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 5

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è accertata nei confronti del proprietario, se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno, mentre viene accertata, ed è dovuta, dal conduttore per periodi superiori all'anno.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.

TITOLO II

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Determinazione della superficie tassabile

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici:

- a. Dei locali e delle aree comunque coperte, anche di natura pertinenziale od accessoria (cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili, stabilmente infisse a qualunque uso adibite;
- b. Tutte le aree scoperte operative (distributori di carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto ecc.).

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

La superficie denunciata od accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o rifiuti tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

Per le superfici delle concessioni sull'arenile, si provvede alla misurazione di anno in anno, in considerazione dell'influenza delle maree che possono incrementare o ridurre la misura. La verifica viene richiesta dal contribuente con l'esibizione di rilievi tecnici e di documentazione relativa agli atti concessori e verificata dal Servizio Tributi.

Art. 7

Esclusioni dal campo imponibile

Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del decreto legislativo 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno quali, a titolo esemplificativo:

- a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
- b. Balconi e terrazze scoperte;
- c. La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d. Unità immobiliari per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione di tutte le utenze (gas, acqua e luce);
- e. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo dell'alloggio o dell'immobile;
- f. Edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto;
- g. Locali e aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- h. Aree di manovra dei parcheggi.

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi.

Le esclusioni sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 8

Riduzioni di tassazione di tipo oggettivo

Per le superfici di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali):

ATTIVITA'	% DETASSAZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa.....	30%
Officine meccaniche	30%
Autofficine per riparazione veicoli (auto, moto, cicli, macchine agricole).....	30%
Autofficine di elettrauto.....	20%
Tintorie – Tintolavanderie	20%
Lavanderie	10%
Verniciature	30%
Officine di carpenteria metallica.....	30%
Falegnamerie con verniciatura.....	20%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici, studi ginecologici.....	15%
Distributori di carburante.....	20%
Laboratori interni delle pasticcerie	10%
Macellerie e Pescherie	30%
Toilette per animali.....	10%

La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione, nonché la planimetria dei locali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 9

Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria è ridotta:

- a) del 33% nel caso di abitazioni principali, con unico occupante nonché unico componente il proprio nucleo familiare, con superficie pari o superiore a 30 mq, purché sia ivi residente;
- b) del 33% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- d) del 60% per le case sparse, comprese quelle degli agricoltori, site al di fuori dell'area di raccolta;
- e) del 50% per i locali utilizzati come mostre d'arte ed esposizioni artistiche e/o scientifiche, musei, pinacoteche, biblioteche, archivi storici e simili, spettacoli viaggianti;
- f) del 50% sulla superficie destinata a depositi o magazzini nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- g) del 30% per gli istituti scolastici pubblici (scuole elementari, asili nido, scuole materne, scuole medie, istituti superiori);
- h) del 25% sulla superficie destinata a depositi o magazzini annessi alla vendita per i soggetti che producono imballaggi terziari. In tal caso deve essere prodotto il contratto di smaltimento e copia delle fatture a dimostrazione delle spese sostenute e la planimetria sviluppata da un tecnico abilitato da cui risultino le diverse destinazioni d'uso del locale;
- i) del 50% nel caso di parcheggi a pagamento scoperti e non;
- j) del 75% per le aree scoperte operative di pizzerie, ristoranti, bar, snack e tutte le altre attività che prevedono somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle aree che, nel periodo invernale, vengono chiuse con materiali amovibili.

Tutte le riduzioni sopraelencate non sono cumulabili.

Le riduzioni tariffarie dalla lettera a) alla lettera e) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, nonché sulla base della documentazione prodotta, con effetto dall'anno successivo.

Le riduzioni di cui alle lettere g) – i) – j) si applicano dal bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta, se corredata dalla documentazione probante necessaria.

La domanda di sgravio per ottenere le riduzioni di cui alle lettere f) e h) deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, allegando la documentazione richiesta, cioè il contratto di smaltimento, copia delle fatture, la planimetria del locale.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art. 10

Dilazione del pagamento

Il Dirigente, qualora un contribuente riceva una cartella esattoriale comprensiva di carichi relativi ad annualità arretrate (rispetto alla competenza), può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà dello stesso e per gravi motivi documentati in maniera idonea, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, fino ad un massimo di otto rate bimestrali se il carico tributario è comprensivo di tributi arretrati. Nel caso in cui il carico tributario superi l'importo di €5.000 si può procedere ad una maggiore rateizzazione. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a venticinquemila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla notifica della cartella esattoriale.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE E PER LA DETERMINAZIONE DI TARIFFE

Art. 11

Deliberazioni di tariffa

Entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe già approvate.

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di igiene urbana, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 12

Criteri di determinazione delle tariffe unitarie

La tassa, a norma dell'art. 65 del decreto legislativo 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciale assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati.

La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite, commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.

Art. 13

Classificazione delle categorie dei locali ed aree

Per l'uso cui sono destinate, le superfici di cui al precedente articolo sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa così come segue:

Classe 1

- 1.01Abitazioni
- 1.02Locali Di Sgombero, Cantine, Garage, Box Auto - Chiusi
- 1.05Abitazione Con Riduzione Per Unico Occupante

Classe 2

- 2.01Alberghi
- 2.02Pensioni
- 2.03Locande
- 2.04Residence
- 2.05Affittacamere
- 2.06Bed & Breakfast
- 2.07Collegi
- 2.08Convitti
- 2.09Enti Assistenziali - Case Dello Studente
- 2.10Case Di Riposo
- 2.11Parcheggi Annessi

Classe 3

- 3.02 Associazioni di volontariato/sportive/ricreative/culturali/educative
- 3.08 Stazioni Ferroviarie
- 3.09 Circoli Senza Fine Di Lucro
- 3.10 Scuole Pubbliche E Private
- 3.11 Istituti Di Educazione
- 3.12 Autorimesse E Box Auto Relativi A Enti Pubblici
- 3.18 Autoscuole

Classe 4

- 4.01 Uffici
- 4.06 Studi Professionali
- 4.07 Archivi
- 4.08 Agenzie Di Viaggio
- 4.09 Ricevitorie-Agenzie Scommesse
- 4.10 Agenzie Funebri (Esclusi Locali Vendita Fiori)

Classe 5

- 5.01 Tabacchini
- 5.03 Profumerie - Bigiotterie
- 5.05 Banchi Di Vendita All'aperto Annessi
- 5.06 Edicole E Rivendite Giornali
- 5.07 Farmacie - Erboristerie
- 5.09 Distributori Carburante
- 5.11 Antiquari, Piccoli Negozi Di Mobili - Oggetti Sacri
- 5.12 Attrezzature Da Bar
- 5.13 Attrezzature Per Il Giardinaggio - Vendita Sementi
- 5.14 Articoli Sportivi (Esclusa Vendita Abbigliamento)
- 5.15 Autoaccessori – Autoricambi
- 5.16 Articoli Per L'arredamento
- 5.17 Drogherie E Affini – Bombole
- 5.18 Elettrica, Elettronica, Informatica E Strumenti Musicali
- 5.19 Giocattoli
- 5.20 Gioielleria - Ottica - Attrezzature Fotografiche
- 5.21 Impianti Condizionamento – Termoidraulica
- 5.22 Librerie - Cartolerie - Articoli Per L'ufficio
- 5.23 Musica - Video – Videogame
- 5.24 Ortopedici
- 5.25 Pneumatici (Solo Vendita)
- 5.26 Animali - Prodotti Per Animali
- 5.27 Articoli Igienico Sanitari
- 5.28 Biciclette E Affini
- 5.29 Vendita Altri Prodotti - No Alimentari - No Abbigliamento
- 5.99 Magazzini/Depositi Annessi con superficie inferiore a 250 mq

Classe 6

- 6.01 Ristoranti
- 6.03 Trattorie
- 6.04 Pizzerie, Pizzetterie - Con Tavolini
- 6.05 Osterie
- 6.06 Paninoteche E Hamburgerie
- 6.09 Pub
- 6.10 Circoli Con Somministrazione Di Cibi E Bevande
- 6.11 Mense

Classe 7

- 7.01 Esercizi Frutta/Verdura
- 7.02 Posteggi Frutta/Verdura
- 7.03 Esercizi Fiori E Piante
- 7.04 Posteggi Fiori E Piante
- 7.99 Magazzini/Depositi Annessi con superficie inferiore a 250 mq

Classe 8

- 8.01Stabilimenti Industriali
- 8.03Tettoie Ed Aree Industriali E Artigianali
- 8.04Autorimesse, Garage E Box Auto - Privati - No Pertinenza Abitazioni
- 8.06Palestre E Impianti Sportivi
- 8.10Magazzini/Depositi non rientranti nelle altre classi
- 8.11Aree Scoperte Operative
- 8.12Parcheggi a pagamento
- 8.13Officine, Elettrauto, Gommisti, Autofficine per riparazione veicoli e simili
- 8.14Tipografie, stamperie, incisioni, Studi fotografici
- 8.15Tintorie, Tintolavanderie, Lavanderie
- 8.16Verniciature, Galvanotecnici, Officine di carp.metallica, falegnameria con vernic.
- 8.17Saloni parrucchiera e simili, toilette per animali.
- 8.18Laboratori Artigianali (generici)

Classe 9

- 9.02Sale Di Incisione
- 9.03Piccole Sale Cinematografiche
- 9.04Teatri
- 9.05Studi Televisivi
- 9.06Teatri Di Posa
- 9.08Sale Da Ballo
- 9.09Discoteche
- 9.10Sale Da Gioco
- 9.11Cinema Multisala

Classe 10

- 10.01Ospedali, Istituti Pubblici Di Ricovero
- 10.02Laboratori Di Analisi
- 10.03Case Di Cura Private
- 10.04Carceri E Caserme

Classe 11

- 11.01Esposizioni, Mostre - Artistiche
- 11.02Locali Fieristici
- 11.03Musei - Pinacoteche
- 11.04Biblioteche

Classe 12

- 12.01Ipermercati
- 12.02Supermercati
- 12.03Grandi Magazzini
- 12.99Magazzini/Depositi Annessi con superficie inferiore a 250 mq

Classe 13

- 13.01Macellerie
- 13.02Pescherie
- 13.03Banchi Di Vendita All'aperto Annessi
- 13.99Magazzini/Depositi Annessi con superficie inferiore a 250 mq

Classe 14

- 14.01Abbigliamento
- 14.02Scarpe - Pellami
- 14.03Maglieria - Intimo
- 14.04Banchi Di Vendita All'aperto Annessi
- 14.99Magazzini/Depositi Annessi con qualsiasi superficie

Classe 15

- 15.01Alimentari Vari
- 15.02Minimarket
- 15.03Bevande, Enotecche
- 15.04Latte E Suoi Derivati

- 15.05 Pane, Pasta Fresca, Dolci
- 15.06 Salumerie
- 15.07 Surgelati
- 15.08 Box Mercato (Escluse: "Frutta E Verdura" E "Fiori E Piante")
- 15.09 Banchi Di Vendita All'aperto Alimentari
- 15.10 Pizzerie, Pizzerie, Rosticcerie, Gastronomie - Solo Asporto
- 15.99 Magazzini/Depositi Annessi con superficie inferiore a 250 mq

Classe 16

- 16.01 Automobili, Moto E Affini
- 16.02 Grossi Autoveicoli
- 16.03 Veicoli Industriali
- 16.04 Mobili E Arredamento Con Superficie Non Inferiore A 250 Mq
- 16.05 Materiali Edili Con Superficie Non Inferiore A 250 Mq
- 16.06 Grandi Materiali Ferrosi Con Superficie Non Inferiore A 250 Mq
- 16.07 Infissi - Cancelli - Scale
- 16.08 Forniture Navali
- 16.09 Altre Aree Coperte E Scoperte - Esposizione Finalizzata Alla Vendita
- 16.99 Magazzini/Depositi Annessi con qualsiasi superficie

Classe 17

- 17.01 Banche
- 17.02 Istituti Di Credito
- 17.03 Istituti Finanziari
- 17.04 Istituti Assicurativi
- 17.05 Uffici Postali

Classe 18

- 18.01 Bar e Chioschi-Bar
- 18.02 Birrerie
- 18.03 Gelaterie
- 18.04 Pasticcerie
- 18.99 Magazzini/Depositi Annessi con superficie inferiore a 250 mq

Classe 19

- 19.01 Stabilimenti Balneari
- 19.02 Aree coperte amovibili per servizi da spiaggia
- 19.03 Campeggi
- 19.04 Parcheggi Annessi

Classe 20

- 20.01 Arenili annessi agli Stabilimenti Balneari e
Aree coperte amovibili per servizi da spiaggia (primo scaglione di superficie)
- 20.02 Arenili annessi agli Stabilimenti Balneari e
Aree coperte amovibili per servizi da spiaggia (secondo scaglione di superficie)
- 20.03 Arenili annessi agli Stabilimenti Balneari e
Aree coperte amovibili per servizi da spiaggia (terzo scaglione di superficie)
- 20.04 Arenili annessi ai Chioschi-Bar per posa tavolini e sedie

Classe 21

- 21.01 Chiese e Parrocchie (esclusi luoghi di culto)
ed annessi locali e spazi dedicati ad attività sportiva e/o ricreativa/educativa

Classe 22

- 22.01 Aree parcheggio non a pagamento

I locali e le aree scoperte operative non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

Il tributo viene liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla classe di appartenenza dell'intero complesso, ivi compresa quella degli eventuali archivi, depositi, esposizioni o locali

complementari, sussidiari e dipendenze, anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali ed aree destinati ad una diversa ed autonoma attività per i quali sarà applicata la tariffa prevista per le classi suindicate. Nel caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di una attività artigianale o professionale, la tassa limitatamente a detti locali è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.

Alla categoria 01 della classe 19 si prevedono gli stabilimenti balneari con strutture stabili sia in muratura che altri materiali; agli stessi si applica la riduzione nella misura prevista dalla lettera d dell'art. 9.

Le attività di somministrazione e di vendita che si svolgono all'interno di detti stabilimenti, sono soggette alle tariffe corrispondenti alla classe di appartenenza con le riduzioni nella misura della lettera d. dell'art. 9, qualora si tratti di attività con apertura per il solo periodo estivo e non superiore al periodo giugno – settembre;

Per gli stabilimenti balneari e le concessioni per servizi da spiaggia e chioschi bar, la tassazione si effettua nel modo seguente:

- per gli stabilimenti la tassa è calcolata sulla base delle categorie di appartenenza, per la superficie risultante dalle planimetrie, dalle concessioni e da quanto risulta nel Modello D1 del Sistema Informativo Demaniale predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l'arenile viene tassato con l'applicazione di aliquote decrescenti rapportate all'estensione delle superfici individuate nei seguenti scaglioni: fino a 2000 mq., da 2001 a 5000 e oltre 5001; per il primo scaglione la tariffa non può essere superiore ad un quinto della tariffa base stabilita annualmente per gli stabilimenti balneari in muratura;
- per le concessioni per servizi da spiaggia, si applica la tariffa della categoria di appartenenza alle strutture coperte e, per le parti relative all'arenile, la tariffazione decrescente di cui sopra. Nella stessa tassazione si prevedono i passaggi ed i corridoi con o senza pedane;
- La superficie dell'arenile è soggetta a verifica annuale richiesta e documentata dal beneficiario della concessione e validata dall'ufficio.

TITOLO IV PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti indicati nell'articolo 5 del presente regolamento sono tenuti a presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

L'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte di cui ai precedenti articoli 8 e 9; in difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la

rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già presentato regolare denuncia non sono tenuti a ripeterla, se i nuovi elementi da comunicare al Servizio Tributi riguardano esclusivamente i dati identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o di convivenza, fermo restando il principio del vincolo di solidarietà tra gli stessi per il pagamento della tassa.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui ai commi precedenti.

In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno di cessazione, si rinvia all'art. 64 comma 4 del D.Lgs. 507/93.

Art. 15

Sgravi / Discarichi e rimborsi

Nei casi di errore e di duplicazione rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio - discarico o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio - discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/1993, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

L'ufficio provvede all'esame dell'istanza di rimborso o sgravio e, qualora ritenga insufficiente la documentazione prodotta, può richiedere al contribuente ulteriori atti e documenti da produrre entro sessanta giorni dalla richiesta.

Non si procede al rimborso o discarico relativi a tassa, sanzioni e interessi, per importi pari o inferiori a €15,00.

Art. 16

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce od acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 507/1993, muniti di autorizzazione e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. L'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo nei casi di immunità o segreto militare.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 17
Il Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile designato dal Comune sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto legislativo 507/1993.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 18
Esercizio del potere di autotutela

Salvo che sia intervenuto un giudice, il Servizio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 19
Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche.

Non si fa luogo all'accertamento delle somme dovute per tributo, sanzioni amministrative ed interessi, qualora l'ammontare per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore a €15,00.

Il contenzioso è disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

Art. 20
Sanzioni e interessi

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche, nonché le norme contenute nelle Deliberazioni del Consiglio Comunale.

TITOLO V
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 21
Informazione del contribuente

L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 22
Conoscenza degli atti e semplificazione

L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 23

Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 24

Tutela dell'integrità patrimoniale

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 25

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 26

Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Tutti i servizi comunali, ivi comprese le società partecipate dal Comune in possesso di dati necessari all'espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessaria all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.